



CONSORZIO DEL TUSCOLO

Statuto

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede**
- Art. 2 – Natura giuridica e costituzione del Consorzio**
- Art. 3 – Finalità**
- Art. 4 – Durata e recesso**
- Art. 5 – Adozione e modifica dello Statuto e adesione altri Enti**
- Art. 6 – Fondo di Dotazione e Quota di conferimento di servizi**
- Art. 7 – Criteri di partecipazione al voto assembleare**
- Art. 8 – Partecipazione e Obblighi dei Comuni Consorziati**

TITOLO II – GLI ORGANI POLITICI E TECNICO-GESTIONALI DEL CONSORZIO

- Art. 9 – Organi del Consorzio**
- Art. 10 – Assemblea Consortile**
- Art. 11 – Composizione dell’Assemblea**
- Art. 12 – Funzionamento dell’Assemblea**
- Art. 13 – Attribuzioni dell’Assemblea**
- Art. 14 – Il Presidente dell’Assemblea**
- Art. 15 – il Consiglio di Amministrazione**
- Art. 16 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione**
- Art. 17 – Sedute del Consiglio di Amministrazione**
- Art. 18 – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione**
- Art. 19 – Prerogative e responsabilità degli amministratori**

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA GESTIONALE

- Art. 20 – Principi e criteri generali**
- Art. 21 – Ordinamento degli Uffici e Personale**
- Art. 22 – Ufficio di Programmazione e Direzione (Ufficio di Piano)**
- Art. 23 – Il Direttore**
- Art. 24 – Il Segretario**

TITOLO IV – CONTABILITA’ E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

- Art. 25 – Principi generali**
- Art. 26 – Entrate**
- Art. 27 – Patrimonio**
- Art. 28 – Il Servizio di Tesoreria**
- Art. 29 – Il Revisore dei Conti**

TITOLO V – RESPONSABILITA', TRASPARENZA, ACCESSO E PARTECIPAZIONE

Art. 30 - Responsabilità

Art. 31 – Trasparenza e Albo delle pubblicazioni

Art. 32 – Informazione e Diritto di Accesso

Art. 33 – Partecipazione

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 – Successione e disciplina Transitoria

Art. 35 – Disposizioni finali

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Costituzione, denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. 267/2000 tra i Comuni di Colonna, Frascati, Grottaferrata, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Rocca di Papa, Rocca Priora, il Consorzio per la gestione degli interventi e servizi sociali dei comuni del distretto sociosanitario RM 6.1 denominato *CONSORZIO DEL TUSCOLO*.
2. La sede legale del Consorzio è sita in Frascati alla _____n. __.
3. Le sedi operative del Consorzio:
 - Comune di Frascati, Via _____nel quale troverà collocazione l'Ufficio di Programmazione e Direzione (Ufficio di Piano), nonché il Direttore del Consorzio, quale AREA TECNICO AMMINISTRATIVA ed ECONOMICO-FINANZIARIA del Consorzio;
 - Comune di Grottaferrata, Piazzetta Francesco Zacchi, snc, nel quale troverà collocazione la gestione dei Servizi afferenti all'AREA DI ACCESSO, AREA MINORI E FAMIGLIE, e AREA INCLUSIONE;
 - Comune Monte Compatri in Via _____nel quale troverà collocazione la gestione dei servizi afferenti all'AREA DISABILITA' E SENESCENZA;
4. Nella fase iniziale a seguito della costituzione del Consorzio, la sede operativa dello stesso sarà quella messa a disposizione dal Comune di Grottaferrata, attuale Capofila della gestione associata dei Servizi Sociali del Distretto Socio-sanitario RM 6.1.
5. La durata della fase transitoria sarà definita dall'Assemblea Consortile.

Art. 2. Natura giuridica e funzioni del Consorzio

1. Il Consorzio è Ente pubblico strumentale degli Enti locali consorziati, dotato di personalità giuridica, autonomia gestionale e patrimoniale. Le norme sugli Enti locali di cui al D.lgs 267/2000 si applicano anche ai Consorzi
2. La costituzione del presente Consorzio per la gestione associata del sistema integrato di interventi e

servizi sociali dell'ambito territoriale RM 6.1 regola i rapporti tra gli enti partecipanti.

3. Il Consorzio esercita le funzioni di indirizzo e programmazione e gestione associata del sistema integrato di interventi e servizi sociali dei Comuni Consorziati secondo le modalità previste dalle leggi regionali e nazionali in materia.

4. La partecipazione al Consorzio comporta l'affidamento automatico alla gestione consortile delle funzioni e dei servizi intercomunali previsti dall'art. 19 della legge 328, 08 Novembre del 2000 e dall'art. 35 della legge 10 Agosto 2016 n. 11 (sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e s.s.m.m.i.i.

5. Gli interventi e i servizi del sistema integrato sono effettuati secondo le modalità indicate nel piano regionale degli interventi e dei servizi sociali e nel piano sociale di zona di cui rispettivamente agli articoli 46 e 48 della legge Regione Lazio n. 11 del 2016 e s.m.i.

Art. 3. Finalità

1. Il Consorzio persegue nell'ambito del territorio dei Comuni consorziati le seguenti finalità:
 - a) promuovere un'organica politica di solidarietà e coesione sociale al fine di assicurare ai cittadini una migliore qualità della vita, favorirne il benessere e lo sviluppo psicofisico, garantendo loro omogeneità e equità di trattamento, attraverso:
 - il superamento della logica di assistenza per categoria di assistiti mediante l'attuazione di progetti di vita, nel rispetto della personalità dell'assistito;
 - il ricorso a forme sostitutive dell'istituzionalizzazione, mediante interventi che consentano il mantenimento, l'inserimento e il reinserimento del cittadino nella vita familiare, sociale, scolastica e lavorativa.
 - b) definire e realizzare un modello di *welfare* complessivo e integrato, che consente di garantire un'efficace ed efficiente risposta ai molteplici bisogni delle comunità locali attraverso servizi di accesso, servizi domiciliari, servizi e interventi di sostegno alla famiglia e ai minori, l'accoglienza nelle strutture residenziali e semiresidenziali di minori, anziani, disabili e persone in situazioni di fragilità, interventi di sostegno economico di contrasto alla povertà e di inclusione sociale;
 - c) favorire la formazione di un sistema integrato locale di servizi alla persona, fondato su interventi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali della solidarietà anche attraverso il concorso alle iniziative espresse dal volontariato,

dall'associazionismo e dalla cooperazione;

- d) l'integrazione dei servizi socio-assistenziali con servizi sanitari, educativi, scolastici e con tutti gli altri servizi del territorio anche mediante l'adozione di protocolli e convenzioni che consentano di operare in modo efficace per fornire una risposta globale alle esigenze del singolo, dei nuclei familiari e della popolazione in generale;
- e) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dal coinvolgimento della partecipazione attiva dei diversi attori sociali, pubblici e privati, del territorio;
- f) la partecipazione dei cittadini e delle forze sociali alla determinazione degli obiettivi, alla formulazione dei piani e programmi e alla verifica sull'efficienza ed efficacia dei servizi;
- g) realizzare iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzati allo sviluppo dei servizi.

Per realizzare le finalità di cui al presente articolo, il Consorzio:

- a) programma, gestisce, pianifica, progetta e realizza gli interventi e i servizi del sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari, anche mediante affidamento a terzi, quali:
 - servizi in conformità ai livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'articolo 22 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 e norme correlate;
 - servizi sociali a rilevanza sanitaria;
 - servizi che la programmazione regionale richiede di gestire in forma associata;
 - altri servizi, individuati dall'Assemblea Consortile sulla base di specifici progetti che individuino e definiscono le risorse finanziarie e umane necessarie.
- b) partecipa al coordinamento e all'integrazione dei servizi sociali a valenza sanitaria con quelli sanitari e a valenza sociale erogati dal distretto sanitario e concorre alla programmazione sociale regionale secondo le modalità previste dall'articolo 47 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11;
- c) valuta la qualità, l'efficacia e l'efficienza degli interventi e dei servizi;
- d) determina la compartecipazione degli utenti ai costi delle prestazioni, anche sulla base dei criteri eventualmente individuati con deliberazione della Giunta Regionale;

e) trasmette alla Regione dati sui bisogni e sull'offerta dei servizi e strutture socio-assistenziali, ai fini dell'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali.

Art. 4. Durata e recesso

1. Gli enti consorziati convengono di fissare la durata del Consorzio fino al 31/12/2050, prorogabile con decisione unanime degli stessi.
2. Il Consorzio può essere sciolto in qualunque momento, purché vi sia il consenso di almeno i due terzi dei comuni consorziati, previa acquisizione delle delibere dei consigli comunali.
3. I Comuni consorziati possono recedere dal consorzio, prima della scadenza di cui al comma 1, con propria delibera consiliare da comunicare a mezzo PEC 30 giorni prima della data di efficacia del recesso. Fino a tale data, sono dovute le somme necessarie al normale funzionamento del consorzio per i servizi erogati. In tali casi cessano i comandi e i distacchi del personale già dipendente del comune recedente. Con riferimento al personale trasferito trova applicazione la disciplina legislativa e contrattuale vigente.

Art. 5. Adozione e modifica dello Statuto e adesione di altri enti

1. Lo Statuto, unitamente alla Convenzione, è approvato dai consigli comunali degli enti consorziati.
2. Le modifiche dello Statuto, così come quella della Convenzione, anche in seguito all'ammissione di nuovi enti, sono approvate da tutti i Consigli Comunali dei comuni consorziati entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta adottata dall'assemblea consortile.
3. Gli adeguamenti dello Statuto derivanti dal dovuto recepimento di norme di legge e di regolamenti statali e/o regionali sono di competenza dell'Assemblea consortile.
4. Ferma restando l'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione associata

consortile, l'adesione di altri enti al Consorzio, qualora, dopo la sua istituzione, venga modificato l'ambito territoriale ottimale del sistema di *welfare* integrato, avviene previa integrale accettazione da parte del nuovo ente di tutte le disposizioni del presente Statuto e della Convenzione, comportando la revisione delle quote di partecipazione finanziaria e di rappresentanza previste dalle stesse.

Art. 6. Fondo di Dotazione e Quota di conferimento di servizi.

1. I Comuni aderenti partecipano al Consorzio con una quota (annua) corrispondente a € 3,47 (tre euro e quarantasette centesimi) per abitante, che costituisce il Fondo di Dotazione (annuo) necessario al funzionamento della struttura (escluso la quota di conferimento per i servizi che i Comuni intendono trasferire al Consorzio); per il primo anno di costituzione (2025) la quota relativa al Fondo di Dotazione è di € 0,84€ (ottantaquattro centesimi) ad abitante.
2. Tale quota potrà essere comunque rideterminata annualmente, entro il 31 Luglio di ogni anno (in fase di salvaguardia degli equilibri di Bilancio per il triennio successivo), in base agli obiettivi programmatici direttamente collegati al funzionamento del Consorzio, dall'Assemblea Consortile con maggioranza deliberativa di 2/3 della popolazione residente alla data del 31/12 del secondo anno precedente. Tali modifiche sono adottate senza comportare modificazioni alla Convenzione e allo Statuto, mediante atto deliberativo dell'Assemblea Consortile.
3. Ai fini della determinazione della quota di partecipazione al fondo di dotazione, si fa riferimento alla popolazione residente alla data del 31/12 del secondo anno precedente (dato ISTAT). (Es. per il 2025, si farà riferimento alla popolazione residente al 31/12/2023).
4. Ciascuno degli Enti consorziati, partecipa alla gestione dei servizi e degli interventi del Consorzio con ulteriori trasferimenti annui (anche su base pro-capite), che tengono conto del numero e della tipologia di servizi che gli enti consorziati trasferiscono al Consorzio, definendone le relative risorse finanziarie.
5. I suddetti trasferimenti, di cui al precedente comma 4, integrano le quote relative al *Fondo di Dotazione* del Consorzio e sono definite, entro il 31 Luglio di ogni anno, con atto deliberativo dall'Assemblea Consortile con la maggioranza di 2/3 della popolazione residente alla data del 31/12 del secondo anno precedente. Tali trasferimenti possono essere modificati anche in relazione a nuove e diverse competenze e funzioni che i Comuni, potranno conferire in gestione al Consorzio.
6. Le quote annuali di partecipazione al Fondo di Dotazione e di conferimento di servizi al Consorzio, a carico degli enti consorziati, dovranno essere trasferite alla tesoreria del Consorzio per il 50% entro il 31 Marzo, il restante 50% entro il 30 Giugno di ciascun anno. I Comuni potranno trasferire le somme anche in

unica soluzione entro il 31 Marzo.

7. Le suddette quote finanziarie, di partecipazione al fondo di dotazione e di conferimento di servizi, integrate con fondi provenienti dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione Europea e da altri soggetti pubblici e privati, costituiscono le risorse finanziarie del Consorzio per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.

Art. 7. Criteri di partecipazione al voto assembleare

1. Ogni ente Consorziato è rappresentato in seno all'Assemblea consortile da un solo componente, portatore di un voto ponderato su base demografica.
2. Ai fini della valida costituzione dell'Assemblea viene definito un quorum pari a 2/3 della popolazione residente, alla data del 31/12 del secondo anno precedente (Es. per il 2025, si farà riferimento alla popolazione residente al 31/12/2023, dato ISTAT) e oltre la metà dei Comuni Consorziati.
3. Il numero di voti è proporzionato rispetto alla popolazione, di modo che il totale dei voti disponibili in Assemblea risulti pari al massimo a 100 (cento).
4. La seguente tabella stabilisce la rappresentatività in percentuale delle quote effettive, ai fini della determinazione del quorum funzionale dell'Assemblea e i voti ponderati convenzionali attribuiti a ciascun ente consorziato.

COMUNI	Abitanti al 31/12/2023 (ISTAT)	Quota percentuale effettiva di partecipazione al Consorzio (VOTO PONDERATO)
Colonna	4.248	4,34 %
Frascati	22.849	23,36 %
Grottaferrata	20.429	20,89 %
Monte Compatri	11.824	12,09 %
Monte Porzio C.	8.581	8,77 %
Rocca di Papa	17.833	18,24 %
Rocca Priora	12.024	12,30 %
Totale	97.788	100 %

Art. 8. Partecipazione e obblighi dei Comuni Consorziati

1. La partecipazione degli enti consorziati si attua attraverso l'approvazione degli atti fondamentali e l'informazione, con la possibilità di presentare eventuali osservazioni;
2. Gli atti dell'assemblea su cui è possibile presentare eventuali osservazioni sono i seguenti:
 - a) modifiche statutarie (con l'eccezione degli adeguamenti dovuti al recepimento di norme di legge ecc.);
 - b) modifiche dei criteri di determinazione delle quote partecipative.
3. I suddetti atti vengono trasmesse agli Enti, i quali possono presentare eventuali osservazioni entro 15 giorni dalla data di ricevimento.
4. Gli atti su cui viene possono essere presentate eventuali osservazioni da parte degli Enti consorziati sono i seguenti:
 - a) Bilancio preventivo;
 - b) Conto consuntivo;
 - c) Definizione delle strategie generali e dei programmi;
 - d) Richieste di adesione di altri Enti e Consorzi;
 - e) Definizione dei regolamenti, salvo quelli in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - f) Investimenti pluriennali, accensione di prestiti, acquisizioni e alienazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione.
5. Le osservazioni riguardanti gli atti suddetti da parte degli Enti Consorziati dovranno essere trasmesse entro 15 giorni dalla data di ricevimento, in caso di mancata trasmissione delle osservazioni la consultazione si considera soddisfatta.
6. L'informazione si attua attraverso la trasmissione agli Enti di tutti gli atti dell'Assemblea e degli atti del Consiglio di amministrazione. La trasmissione degli atti è effettuata a seguito della loro adozione e contestualmente alla pubblicazione.
7. I Comuni consorziati si impegnano a favorire il raggiungimento delle finalità del Consorzio di cui all'art. 3 del presente statuto, sulla base del principio di leale collaborazione e nel rispetto di quanto definito dallo stesso.
8. I Comuni si impegnano altresì a:
 - a) partecipare attivamente alle riunioni degli organi del Consorzio;
 - b) mettere a disposizione del Consorzio le risorse logistiche, materiali, umane e finanziarie necessarie per la realizzazione delle sue funzioni;

- c) trasferire entro le scadenze stabilite dallo Statuto le risorse finanziarie di propria competenza nei termini e con le modalità previste dal precedente art. 6. Il mancato rispetto delle scadenze sarà soggetto a provvedimenti stabiliti in seno all'Assemblea Consortile e comunque previsti nel Regolamento di Contabilità del Consorzio;
 - d) inoltrare tempestivamente al Consorzio i dati e le informazioni necessarie affinché possa assolvere agli obblighi informativi di carattere nazionale e regionale per cui è impegnato;
 - e) informare il Consorzio su eventuali servizi e progetti attinenti alle aree di welfare promossi autonomamente nel territorio dell'amministrazione comunale e/o da altri soggetti pubblici o privati, anche al fine di favorire sinergie ed economie di scala.
9. I Comuni si impegnano a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le risorse finanziarie necessarie a far fronte a tutti gli oneri del Consorzio per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 3.

TITOLO II

GLI ORGANI POLITICI E TECNICO-GESTIONALI DEL CONSORZIO

Art. 9 Organi del Consorzio

1. Sono organi politici e di rappresentanza del Consorzio:
 - a) l'Assemblea Consortile;
 - b) il Presidente e Vicepresidente;
 - c) il Consiglio di amministrazione.
2. Sono organi tecnico-gestionali del Consorzio:
 - a) il Direttore e l'Ufficio di Programmazione e Direzione;
 - b) Il Segretario del Consorzio;
 - c) Il Revisore dei Conti.

Art. 10. Assemblea Consortile

1. L'Assemblea Consortile è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consorzio.

Costituisce la sede istituzionale nella quale i comuni consorziati mediano e sintetizzano le finalità politiche, economiche e sociali individuate.

Art. 11. Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è composta dai sindaci in qualità di rappresentanti dei comuni che aderiscono al Consorzio o da loro delegati. L'eventuale delega o revoca della stessa dovrà avvenire per iscritto ed essere comunicate al Presidente dell'Assemblea.
2. Per le cause di incompatibilità e decadenza dei componenti dell'assemblea si richiamano integralmente le disposizioni previste in materia dal D.Lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii. e dal D.Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii., nonché ogni altra norma correlata.
3. La ASL di competenza, pur non essendo ente consorziato, può partecipare alle sedute dell'Assemblea, senza diritto di voto, su invito del Presidente, allorché si discuta in merito all'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie nell'ambito del Piano Sociale di Zona.
4. All'Assemblea possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti o i referenti di altri enti o istituzioni, la cui attività sia attinente al sistema integrato dei servizi sociali.
5. Ai componenti dell'Assemblea si applicano le norme di responsabilità previste per gli amministratori degli enti locali.
6. L'Assemblea ha la medesima durata del Consorzio e si rinnova automaticamente con il susseguirsi delle elezioni amministrative e l'ingresso dei nuovi sindaci.

Art. 12. Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente, che ne formula l'ordine del giorno, di sua iniziativa o su proposta di ciascun componente dell'Assemblea.
2. Ai fini della convocazione della prima Assemblea e dei relativi adempimenti, le funzioni di presidenza sono svolte dal Sindaco del Comune di Grottaferrata, in qualità di attuale Comune Capofila.
3. La prima seduta è convocata, entro venti giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, dal Sindaco del Comune di Grottaferrata, in qualità di attuale Comune Capofila.

4. Nella prima seduta l'Assemblea, dopo la verifica della regolarità della propria costituzione, elegge il Presidente e il Vicepresidente fra i rappresentanti degli Enti consorziati.
5. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione con i 2/3 della popolazione residente, alla data del 31/12 del secondo anno precedente (Es. per il 2025, si farà riferimento alla popolazione residente al 31/12/2023, dato ISTAT) e oltre la metà dei Comuni Consorziati, in seconda convocazione con oltre il 50% dei Comuni Consorziati.
6. Nel caso in cui, per mancanza del numero legale delle quote e dei componenti sia andata deserta la seduta di prima convocazione, l'assemblea può deliberare in seduta di seconda convocazione, da tenersi in un giorno diverso, sugli stessi argomenti iscritti all'adunanza di prima convocazione. Nell'avviso di prima convocazione devono essere indicati il giorno e l'ora della seconda convocazione, con obbligo di comunicazione ai componenti non intervenuti nella seduta di prima convocazione.
7. L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della seduta è comunicato ai componenti dell'assemblea almeno cinque giorni prima della data di convocazione tramite posta elettronica certificata (PEC) ed è pubblicato all'*Albo pretorio on-line* sul sito del Consorzio. La convocazione è inviata tramite avviso scritto recapitato a mezzo posta elettronica ai singoli componenti, all'indirizzo istituzionale dell'ente di appartenenza. L'assemblea può svolgersi anche con modalità telematica a distanza. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea Consortile saranno indicate nell'apposito Regolamento.
8. L'Assemblea delibera con il voto favorevole dei 2/3 delle quote di rappresentanza della popolazione residente, in merito alle attribuzioni elencate all'art. 13, comma 2 e 3;
9. Le deliberazioni sono approvate a scrutinio palese ad alzata di mano.
10. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvo quando vengono trattate questioni che richiedono la tutela del diritto alla riservatezza.
11. Alle sedute dell'Assemblea partecipa, senza diritto di voto, il Direttore del consorzio.
12. Di ciascuna adunanza è redatto verbale che è sottoscritto congiuntamente dal Segretario e dal Presidente dell'Assemblea.
13. Per quanto non espressamente previsto per le adunanze e le deliberazioni dell'Assemblea si applicano le norme dettate da apposito regolamento approvato dall'Assemblea stessa.
14. L'Assemblea si riunisce:
 - in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto;

- in sessione straordinaria su iniziativa del presidente ovvero su richiesta di almeno uno dei componenti o su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- in via d'urgenza su convocazione del Presidente. In tal caso l'avviso dovrà pervenire, con le modalità previste, almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata per la seduta.

Art. 13. Attribuzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea determina gli indirizzi generali del Consorzio.
2. L'Assemblea, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 44 della legge regionale del Lazio n. 11/2016, ha competenza sui seguenti atti:
 - a) elezione del Presidente e del Vicepresidente dell'Assemblea consortile fra i suoi componenti;
 - b) nomina e revoca dei componenti del Consiglio d'Amministrazione;
 - c) nomina e revoca del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - d) nomina del Revisore dei Conti;
 - e) nomina del Segretario del Consorzio;
 - f) proposte di modifiche dello Statuto e della Convenzione;
 - g) individuazione di una diversa sede legale del Consorzio;
 - h) determinazione e variazione delle quote di rappresentatività, delle quote di partecipazione al fondo di dotazione e delle quote di contribuzione ai servizi, anche in seguito a nuove adesioni o recesso;
 - i) proposta ai Comuni consorziati di scioglimento del Consorzio;
 - j) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende e istituzioni, ovvero la loro nomina qualora essa sia riservata alla competenza dell'Assemblea Consortile;
 - k) determinazioni in merito alle indennità, ai gettoni di presenza, ai compensi e alle retribuzioni del Direttore, del Revisore dei conti e del Segretario del Consorzio;
 - l) assunzione della gestione dei servizi a rilevanza sociale quando ne facciano richiesta gli Enti consorziati ai sensi dell'art. 6 comma 4 del presente Statuto;
 - m) esercizio delle funzioni che la Legge assegna per competenza al Consiglio Comunale, quando esse

sono riferite al Consorzio.

3. L'Assemblea approva, previa formale deliberazione di adozione da parte del Consiglio di Amministrazione:

- a) il Piano Sociale di Zona e i documenti di programmazione indicati dalla Regione;
- b) gli atti di programmazione generale e settoriale che impegnano il bilancio consortile, il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni, il conto consuntivo, gli atti dispositivi relativi al patrimonio consortile, l'accensione di prestiti e gli investimenti pluriennali;
- c) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate;
- d) l'accettazione delle donazioni da parte di privati, enti e fondazioni a sostegno del Consorzio;
- e) i criteri per l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari e per la compartecipazione alla spesa da parte degli utenti;
- f) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) le convenzioni annuali e pluriennali con soggetti pubblici e privati per l'estensione dei servizi o per il loro affidamento;
- h) la Convenzione o l'accordo di programma per la governance socio-sanitaria con l'azienda ASL di competenza, al fine di garantire l'integrazione socio-sanitaria e l'organizzazione di servizi e prestazioni integrate;
- i) il regolamento di contabilità e i regolamenti dei Servizi socio-assistenziali/socio-sanitari erogati;
- j) i criteri generali per la definizione della macro-struttura funzionale del Consorzio.

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dal Consiglio d'Amministrazione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi.

5. Alle deliberazioni dell'Assemblea sono applicate le norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio Comunale, per quanto compatibili con la natura del Consorzio.

Art. 14. Il Presidente dell'Assemblea

1. Il Presidente dell'Assemblea Consortile viene eletto, a voto palese, dall'Assemblea Consortile nel suo seno con il voto favorevole di oltre la metà delle quote di rappresentatività del Consorzio.
2. Il mandato del Presidente ha durata 3 anni e può essere rieleggibile.
3. L'Assemblea Consortile elegge, con le stesse modalità di cui al comma 1, un Vicepresidente, con funzioni vicarie del Presidente. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento.
4. Il Vicepresidente rimane in carica per la durata del mandato consortile del Presidente.
5. Il Presidente dell'Assemblea potrà essere revocato su mozione di sfiducia motivata presentata da almeno la metà delle quote di rappresentatività del Consorzio.
6. Il Presidente cura e mantiene i rapporti con le Amministrazioni Comunali aderenti al Consorzio; rappresenta l'Assemblea Consortile e il Consorzio nei rapporti politici con gli Enti esterni ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
7. Il Presidente è l'organo di raccordo tra l'Assemblea Consortile e il Consiglio di Amministrazione e come tale vigila sulla osservanza, da parte del Consiglio di Amministrazione stesso, degli indirizzi forniti dall'Assemblea Consortile per la realizzazione dei programmi del Consorzio.
8. Il Presidente esercita le seguenti funzioni:
 - a) rappresenta e convoca l'Assemblea Consortile;
 - b) stabilisce l'ordine del giorno dell'Assemblea Consortile;
 - c) presiede le adunanze, firma le deliberazioni;
 - d) controlla l'attività complessiva dell'Ente;
 - e) compie gli atti che gli sono demandati dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle Deliberazioni.
9. Tutte le nomine e le designazioni di cui al presente articolo, devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla costituzione dell'Assemblea consortile.
10. In caso di cessazione dalla carica di Sindaco del membro eletto Presidente, tale ultima carica cessa di diritto e le funzioni di Presidente sono svolte dal Vicepresidente.
11. Il Presidente e il Vicepresidente decadono se la maggioranza dei comuni componenti il consorzio è chiamata al rinnovo dei Consigli Comunali nella stessa sessione elettorale. Essi, comunque, rimangono in carica fino a quando l'Assemblea del Consorzio, con i nuovi rappresentanti dei Comuni, viene convocata per la nomina dei nuovi Presidente e Vicepresidente.

Art. 15. Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, nominato dall'Assemblea, è l'organo esecutivo cui spettano tutte le funzioni amministrative e di controllo non riservate dalla legge e dal presente statuto, all'Assemblea e al Direttore.
2. Il Consiglio di Amministrazione si compone di 7 consiglieri, compreso il Presidente, il loro mandato consortile ha durata di 3 anni.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e specifica competenza e qualificazione professionale, tecnica e amministrativa, per studi compiuti, per funzioni svolte presso aziende e/o istituzioni pubbliche o private, nell'associazionismo e nel volontariato, nonché per uffici pubblici ricoperti.
4. I consiglieri devono essere in possesso e mantenere, per la durata del mandato, oltre ai requisiti di eleggibilità di cui al comma 3, i requisiti di compatibilità previsti dalla legge, compresi i casi di decadenza previsti per i consiglieri comunali.
5. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene a scrutinio palese, con voto favorevole pari almeno a 2/3 delle quote di rappresentatività della popolazione residente, sulla base di designazione sindacale avanzate da ciascun componente dell'Assemblea Consortile, di nominativi in possesso dei requisiti previsti dal precedente comma, documentati dai curricula vitae. In seguito alla nomina del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea, con separata votazione a scrutinio palese, nomina il Presidente stesso.
6. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica fino all'insediamento dei loro successori, fermi i limiti legali al regime di *prorogatio*. I consiglieri che sostituiscono i componenti cessati anticipatamente della carica esercitano le loro funzioni fino alla scadenza naturale del Consiglio stesso. I componenti del Consiglio possono essere rinominati.
7. Si procede all'anticipato rinnovo del Consiglio di Amministrazione quando, a seguito di elezioni amministrative, sono rinnovati nella stessa sessione elettorale i Consigli Comunali della maggioranza dei comuni componenti il consorzio.

Art. 16. Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, compete l'adozione del bilancio preventivo, delle relative variazioni, del rendiconto e dei programmi socio-assistenziali e socio-sanitari, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, unitamente a una relazione che esprima le valutazioni di efficacia condotte anche sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.
2. Al Consiglio di Amministrazione compete, altresì:
 - a) proporre all'Assemblea gli atti di cui all'art. 13, comma 2 del presente Statuto;
 - b) nomina il Direttore del Consorzio;
 - c) proporre all'Assemblea l'assunzione di eventuali mutui a medio e a lungo termine, ai quali il Consorzio possa far fronte con mezzi propri, stabilendo il relativo piano finanziario;
 - d) deliberare sulle operazioni di ricorso al credito breve, anche mediante anticipazione di tesoreria;
 - e) deliberare i prelevamenti dal fondo di riserva;
 - f) approvare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e compiere tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti ad altri organi;
 - g) autorizzare la sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi integrativi, sottoscritti con le rappresentanze sindacali;
 - h) sottoporre all'Assemblea il Piano Sociale di Zona del Consorzio e le eventuali rimodulazioni dei servizi presenti nello stesso e ogni altro progetto di interventi e attività da realizzare nell'Ambito Distrettuale;
 - i) sottoporre gli accordi con l'azienda ASL di riferimento, da presentare all'Assemblea, per approvazione al fine di assicurare l'integrazione tra i servizi socio-assistenziali e sanitari, nonché per assicurare la gestione ed il finanziamento delle attività a rilievo sanitario;
 - j) approvare l'Atto di indirizzo al Direttore, relativo al conferimento e alla sottoscrizione degli incarichi esterni, necessari al buon funzionamento dell'Ufficio di Programmazione e Direzione (Ufficio di Piano) dei servizi del Consorzio;
 - k) deliberare in merito alle azioni da intentare e sostenere in giudizio, in qualunque grado, nonché, ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali e agli arbitrati;
 - l) adottare, in via d'urgenza, le deliberazioni relative a variazioni di bilancio, da sottoporre alla ratifica

dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi o comunque entro il 31 Dicembre;

- m) approvare le tariffe ordinarie dei servizi e i prezzi delle prestazioni non regolati da tariffe, nel rispetto della disciplina generale di cui all'articolo 13, comma 3, lettera f);
 - n) adottare la macro-struttura funzionale del Consorzio, definire la dotazione organica e approvare il regolamento generale degli uffici e dei servizi sulla scorta dei criteri generali di cui all'articolo 13, comma 2, lettera k);
 - o) adottare il sistema di misurazione e valutazione della *performance* e nominare il Nucleo di Valutazione, determinandone il compenso;
3. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto, annualmente, a redigere una relazione sull'attività del Consorzio e a trasmetterla all'Assemblea con l'approvazione del rendiconto.

Art. 17. Sedute del Consiglio di Amministrazione

- 1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce con cadenza bimestrale.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione delibera con maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
- 3. Alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibili, sono applicate le norme previste per le giunte comunali. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
- 4. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche ad esse interviene con funzione consultive, senza diritto di voto, il Direttore o, in caso di assenza o impedimento, un delegato dello stesso.
- 5. Il presidente del Consiglio di Amministrazione può invitare a partecipare alle sedute del Consiglio stesso, per particolari materie o oggetti, dirigenti, funzionari del Consorzio ed esperti anche esterni al Consorzio stesso.

Art. 18. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

- 1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta il Consorzio, esercita le funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. È il rappresentante legale del Consorzio, fatte salve le competenze gestionali proprie del Direttore. È l'organo di raccordo tra il Consiglio di amministrazione e il Direttore, coordina l'attività d'indirizzo con quella di amministrazione e assicura l'unitarietà dell'azione consortile, partecipa senza diritto di voto alle adunanze dell'Assemblea Consortile.
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lett. b).
4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione esercita le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne propone l'ordine del giorno;
 - b) coordina l'attività dei componenti del Consiglio di Amministrazione e ne mantiene l'unità di indirizzo ai fini della realizzazione dei programmi e del conseguimento degli scopi del Consorzio;
 - c) sottoscrive il contratto individuale di lavoro del Direttore del Consorzio, secondo le norme vigenti e sulla base delle indicazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
 - d) vigila sull'andamento gestionale del Consorzio e sull'operato del Direttore;
 - e) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
 - f) firma il conferimento dei mandati per la costituzione in giudizio;
 - g) assicura la piena collaborazione con il Presidente dell'Assemblea, osservando il rispetto della separazione dei poteri, delle funzioni e delle competenze;
 - h) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 19. Prerogative e responsabilità degli amministratori

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del D.L. n. 78/2010, le funzioni degli amministratori del Consorzio sono svolte a titolo gratuito.
2. Agli amministratori del Consorzio, per quanto attiene aspettative e permessi, si applicano le norme previste dal D.Lgs. 267/2000.
3. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione si applicano le norme di responsabilità previste per gli amministratori degli enti locali.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA GESTIONALE

Art. 20. Principi e criteri generali

1. Il Consorzio modella l'organizzazione dei servizi e del personale ispirandosi a criteri di trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficienza ed efficacia.
2. L'attività gestionale viene svolta nelle forme e secondo le modalità prescritte dalla legge, dal presente Statuto e dagli appositi regolamenti, approvati dall'Assemblea Consortile su proposta del Consiglio di Amministrazione nonché dal Direttore del Consorzio.
3. Il Consorzio favorisce lo sviluppo di una cultura aziendale, atta a rendere prioritaria e costante la formazione del personale, ad adottare e diffondere, nell'attività dell'ente, indici di efficienza e di controllo dell'attività.

Art. 21. Ordinamento degli uffici e personale

1. Il Consorzio, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento, recluta il personale necessario allo svolgimento dei servizi e all'attuazione della propria programmazione nel rispetto della normativa vigente.
2. Lo Stato giuridico, normativo ed il trattamento economico e previdenziale del personale, sono stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dal contratto collettivo nazionale stipulato per il personale degli Enti locali.
3. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali il Consorzio si avvale delle figure professionali individuate tra:
 - tra il personale degli enti consorziati, già impegnati nel sistema dei servizi e degli interventi sociali, mediante l'istituto della Convezione o del Comando o del Distacco o di altro istituto giuridico previsto dalla presente normativa, anche a tempo parziale;
 - attraverso il reclutamento dall'esterno nel rispetto delle procedure previste per legge.
4. Il Consorzio dispone di un regolamento di organizzazione dei servizi, degli uffici e della dotazione organica approvato dal Consiglio di Amministrazione, che descrive il funzionamento e definisce le modalità tecnico amministrative e di gestione dei servizi consortili.

5. La dotazione organica annessa al regolamento tiene conto delle unità e relative professionalità necessarie al funzionamento del Consorzio e all'Ufficio di Programmazione e Direzione (Ufficio di Piano), assicurando specificatamente la presenza di unità per le funzioni di programmazione e progettazione, di gestione tecnica e amministrativa e di quelle contabili e finanziarie.
6. Il regolamento di organizzazione contiene, altresì, la disciplina delle collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, cui è possibile far ricorso per obiettivi determinati.

Art. 22 Ufficio di Programmazione e Direzione (Ufficio di Piano).

1. All'interno della struttura organizzativa e funzionale del Consorzio è prevista la costituzione dell'Ufficio di Programmazione e Direzione (Ufficio di Piano), quale struttura tecnico-amministrativa e gestionale, deputata alla programmazione sociale e alla realizzazione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari sul territorio del distretto RM 6.1, di cui assume la responsabilità il Direttore del Consorzio.
2. L'Ufficio di Programmazione e Direzione presidia con personale dedicato le funzioni di programmazione, di gestione amministrativa e contabile, ed è organizzato secondo quanto dettagliato nell'apposito regolamento di organizzazione dei servizi, degli uffici e della dotazione organica, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 23. Il Direttore

1. Il Direttore è l'organo cui compete, con responsabilità nel raggiungimento dei risultati, l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati per il perseguimento dei fini del Consorzio.
2. Il Regolamento dei servizi, degli uffici e della dotazione organica, nel rispetto della normativa di settore, determina i requisiti e le modalità necessarie alla nomina e revoca del Direttore del Consorzio. Il Direttore deve essere in possesso, oltre che dei requisiti per l'accesso alla dirigenza a tempo determinato previsti per gli enti locali, di idoneo curriculum professionale comprovante significative esperienze tecniche e gestionali in posizioni di responsabilità sulle funzioni e sui servizi di competenza del Consorzio.
3. Il Direttore, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico recante i requisiti di partecipazione, è nominato a tempo determinato e con apposito contratto individuale, dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il mandato del Direttore ha durata di tre anni ed è rinnovabile.
5. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato dalle norme di legge e di contratto nazionale applicabili

al personale con qualifica dirigenziale del comparto Funzioni Locali, anche per gli aspetti retributivi.

6. Il Direttore del Consorzio svolge tutte le attività, che non siano espressamente riservate dalla legge, dalla convenzione, dallo Statuto e dai regolamenti ad altri soggetti, funzionali alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'ente e adotta gli atti amministrativi e gestionali che impegnano il Consorzio verso l'esterno, disponendo di autonomi poteri di spesa, di organizzazione e gestione delle risorse umane e strumentali e di controllo delle stesse.

7. Al Direttore del Consorzio competono in particolare le seguenti funzioni:

- a. cura il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità;
- b. adotta tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi che impegnano il Consorzio verso l'esterno, non ricompresi dalla legge e dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo attribuite agli organi di governo del Consorzio stesso;
- c. esegue le deliberazioni degli organi consortili, formula proposte al Consiglio di Amministrazione, esprime i pareri tecnici e contabili ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000, salva delega a funzionari del Consorzio nei limiti previsti dalle norme di legge e di contratto;
- d. formula la proposta del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) in collaborazione con il Segretario;
- e. ha la sovrintendenza e il coordinamento del personale del Consorzio, è responsabile dell'Ufficio di Programmazione e Direzione (Ufficio di Piano), può presiedere le commissioni di gara e le commissioni per la selezione del personale, salva la nomina di altri soggetti ai sensi di legge;
- f. stipula i contratti di appalto di servizi, le convenzioni, gli accordi di cooperazione aventi natura gestionale;
- g. compie gli atti di gestione finanziaria, ivi compresi quelli relativi all'assunzione degli impegni di spesa e alle attestazioni di regolarità contabile e di copertura finanziaria, salva delega a funzionari del Consorzio nei limiti previsti dalle norme di legge e di contratto;
- h. presenta al Consiglio di Amministrazione proposte per la dotazione dell'organico del personale necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e sottopone al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei procedimenti stabiliti, la proposta di bilancio preventivo annuale e pluriennale e il rendiconto;

- i. partecipa, quale supporto tecnico senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
 - j. coordina i processi di pianificazione, programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari sul territorio del Consorzio;
 - k. predispone e sottopone al Consiglio di Amministrazione la proposta del Piano Sociale di Zona.
 - l. cura i rapporti con:
 - le strutture della Regione competenti in materia di politiche sociali;
 - l'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente per l'integrazione socio-sanitaria;
 - gli enti del Terzo Settore, le organizzazioni sindacali e i soggetti, pubblici e privati, che concorrono alla realizzazione del sistema integrato presenti sul territorio, per la formulazione di analisi, pareri e proposte;
 - m. avvalendosi delle figure professionali preposte che saranno individuate per il coordinamento dei servizi:
 - effettua un costante monitoraggio sull'attuazione degli interventi;
 - promuove e coordina la raccolta dei dati in adempimento degli obblighi informativi previsti dalle leggi nazionali e regionali, connessi alla realizzazione del sistema informativo regionale dei servizi sociali;
 - elabora progetti per il miglioramento del sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali, in particolare per rispondere ai bisogni sociali emergenti;
 - n. attribuisce gli incarichi professionali e di consulenza necessari per l'espletamento dei compiti gestionali, diversi da quelli previsti dall'articolo 110 del D.Lgs. 267/2000;
 - o. nel rispetto degli orari di apertura al pubblico e all'utenza, definiti dal Consiglio di Amministrazione, determina gli orari di funzionamento degli uffici e di lavoro del personale, nel rispetto dei moduli di relazione sindacale previsti dalla legge e dal CCNL Funzioni Locali;
 - p. esercita tutte le altre funzioni che sono attribuite dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti, dalle delibere e da eventuali deleghe di funzioni alle figure dirigenziali, ivi compresa la rappresentanza del Consorzio nelle sedi tecniche e operative e nei casi in cui sia espressamente delegato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
8. Il Direttore del Consorzio risponde del proprio operato al Consiglio di Amministrazione.

Art. 24. Il Segretario del Consorzio

1. Il Consorzio si avvale delle funzioni di un Segretario iscritto all'Albo dei segretari comunali e provinciali, nominato dall'Assemblea e scelto tra i segretari comunali degli enti consorziati.
2. Il Segretario svolge funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.
3. In caso di assenza o impedimento del Segretario, le relative funzioni sono svolte dal Direttore.
4. Il Segretario:
 - a) partecipa con funzioni consultive e di assistenza alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e ne cura la verbalizzazione;
 - b) roga, su richiesta, i contratti nei quali il Consorzio è parte, autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse dello stesso;
 - c) svolge le funzioni di Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT);
 - d) collabora con il Direttore alla formulazione del Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO);
 - e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai regolamenti o conferitagli dall'Assemblea.

TITOLO IV

CONTABILITÀ E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Art. 25. Principi generali

1. Il Consorzio esplica la sua attività con autonomia gestionale, finanziaria e patrimoniale, sulla base dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione.
2. Al Consorzio si applica la normativa sull'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, di cui al D.Lgs. 267/2000, nonché i principi generali di cui al D.Lgs. n. 118 del 2011 sull'armonizzazione

contabile. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità, i tempi e i modi della gestione economico-finanziaria del Consorzio. È d'obbligo il pareggio di bilancio, da assicurare in ragione dei trasferimenti e degli introiti a qualunque titolo costituiti.

3. Il Regolamento di contabilità, approvato dall'Assemblea Consortile su proposta del Consiglio di Amministrazione e del Direttore, disciplina le procedure, i rapporti finanziari e contabili, dell'attività di programmazione, di previsione, di rendicontazione, di gestione, di investimento e di revisione.

4. L'Assemblea del Consorzio approva, entro i termini stabili dalla legge, il Bilancio Preventivo Annuale e Pluriennale e il Conto consuntivo, secondo quanto previsto dalla Legge e dal Regolamento Contabile.

Art. 26 Entrate

1. Il Consorzio provvede al conseguimento degli scopi statutari mediante le seguenti entrate:

- Il Fondo di Dotazione Consortile, di cui all'art. 6 comma 1 e 2, del presente Statuto;
- la Quota di conferimento di servizi di cui all'art. 6 comma 4 e 5, del presente Statuto;
- ogni altra quota erogata dagli Enti consorziati deliberata dall'Assemblea Consortile;
- i contributi e i trasferimenti provenienti, dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dall'Azienda Sanitaria di riferimento e da altri enti a qualsiasi titolo erogati;
- le rendite patrimoniali e l'accensione di prestiti;
- le quote di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi.

2. gli altri proventi o erogazioni disposti a qualsiasi titolo a favore del Consorzio. I trasferimenti annuali degli enti consorziati, di cui all'art. 6 del presente Statuto, sono improrogabilmente versati alla tesoreria del Consorzio con le tempistiche dettagliate nell'art. 6, comma 6, 7 e 8;

3. il mancato rispetto delle scadenze sarà soggetto a provvedimenti stabiliti in seno all'Assemblea Consortile e comunque previsti nel Regolamento di Contabilità del Consorzio;

4. Le risorse provenienti da Stato, Regione, Unione Europea e da altri enti pubblici o privati, finalizzati alla realizzazione e alla gestione dei servizi e degli interventi di cui all'art. 6, comma 4, ove introitati dai Comuni, vengono trasferiti al Consorzio.

Art. 27 Patrimonio

1. Il Patrimonio del Consorzio è costituito da:
 - Fondo di Dotazione Consortile;
 - Quota di conferimento dei servizi;
 - beni mobili, beni mobili registrati ed immobili acquistati o provenienti da donazione o lasciti;
 - tutte le risorse di cui all'art. 26, comma 8.
2. I beni del Consorzio sono inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

Art. 28 Il Servizio di Tesoreria

1. Il Consorzio ha un servizio di tesoreria affidato a una banca autorizzata a svolgere l'attività ai sensi di legge. L'affidamento del servizio viene effettuato in base a gara a evidenza pubblica. Fino all'espletamento della gara, il Consorzio stipula una convenzione con il tesoriere del Comune di Grottaferrata, Comune Capofila di cui all'art. 34, comma 3 norme transitorie del presente Statuto.

Art. 29 Revisore dei Conti

1. La revisione economico-finanziaria del Consorzio è affidata ad un solo membro, iscritto all'Albo dei Revisori, nominato dall'Assemblea, avente i requisiti e con le modalità previste dalla Legge.
2. Il Revisore dura in carica 3 anni a decorrere dalla data di esecutività dell'atto di nomina, o dalla data di immediata eseguibilità, ed è rieleggibile.
3. L'attività del Revisore è disciplinata dalla Legge e dal Regolamento di Contabilità.
4. Il Revisore dei Conti nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulle regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione dell'Ente, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Consorzio e ai relativi uffici e può partecipare alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

5. Il Revisore dei Conti collabora con l'Assemblea e con il Consiglio di Amministrazione fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e consuntive di efficienza, di efficacia dell'attività del Consorzio.

TITOLO V

RESPONSABILITA', TRASPARENZA, ACCESSO E PARTECIPAZIONE

Art. 30. Responsabilità

1. Agli Amministratori, al Segretario, al Direttore, al Revisore dei conti e al personale del Consorzio si applicano le disposizioni in materia di responsabilità previste dalla legge.

Art. 31. Trasparenza e Albo delle pubblicazioni

1. Il Consorzio informa la propria attività al principio della Trasparenza, a tal fine, tutti gli atti dell'Ente sono pubblici e consultabili dai cittadini, per garantire l'imparzialità della gestione.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e le determinazioni dirigenziali vengono rese note e leggibili con l'affissione in apposito spazio destinato nella sezione "Amministrazione Trasparente" presente sul sito istituzionale del Consorzio.
3. Ai fini dell'esecutività delle deliberazioni si applicano le disposizioni di legge previste per gli enti locali.

Art. 32. Informazione e Diritto di Accesso

1. Il Consorzio promuove la conoscenza e la fruizione dei servizi socio-assistenziali, previsti dalla normativa attraverso un'adeguata informazione e comunicazione ai cittadini sull'offerta dei servizi stessi, sui programmi, le direttive, i criteri che ne inquadrano l'erogazione, anche attraverso l'adozione della Carta dei servizi sociali di cui alle vigenti norme di legge.
2. Tutti gli atti del Consorzio sono pubblici, a eccezione di quelli per i quali disposizioni di legge ne

vietino la divulgazione o consentano il suo differimento, in quanto la diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

3. Il diritto d'accesso ai documenti amministrativi del Consorzio medesimo è esercitato secondo le modalità stabilite dalla legge. I provvedimenti in materia di accesso competono al Direttore del Consorzio.

Art. 33. Partecipazione

1. Il Consorzio cura ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti in ordine al funzionamento, gradimento e distribuzione dei servizi sul territorio attraverso specifici strumenti.

2. I cittadini, singolarmente o associandosi, hanno facoltà di rivolgere agli Organi del Consorzio istanze, petizioni e osservazioni al fine del miglioramento dei servizi offerti e per la tutela dell'interesse collettivo, secondo le modalità previste dalla legge.

3. Il Consorzio instaura legami di collaborazione stabili e strutturali con il mondo del Terzo Settore e le Organizzazioni Sindacali, attraverso una consultazione periodica e programmata aperta sul territorio, che accompagna il Consorzio nelle fasi di programmazione, monitoraggio e rendicontazione.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 34. Successione e disciplina transitoria

1. Il Consorzio, con la sottoscrizione della relativa convenzione, subentra a titolo universale alla gestione associata dei servizi sociali già istituita e precedentemente in atto ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000.

2. In via transitoria, per la fase di avviamento dell'attività e in attesa di porre a regime l'organico consortile, il Consorzio si avvale del personale dei servizi sociali appartenente ai ruoli comunali, del personale esterno attualmente presente presso il Distretto Socio-sanitario e dall'Ufficio di Programmazione e Direzione (Ufficio di Piano), coadiuvato dalla Cabina di Regia (Equipe di Coordinamento) per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali e socio-sanitarie previste dalle leggi regionali. In questa fase verrà nominato un Direttore pro-tempore dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Servizio di Tesoreria e tutte le attività di supporto, finora svolte dal Comune di Grottaferrata, già Capofila, (comprese le funzioni svolte in qualità di Stazione Appaltante Qualificata), saranno mantenute dallo stesso, fino a quando il Consorzio non provvederà ad assumere il personale necessario, ovvero a stipulare apposite convenzioni per usufruire di detti servizi, qualora non disponga per alcuni profili di personale e servizi propri.

4. Al fine di realizzare in modo più efficiente ed efficace quanto previsto dai commi 2 e 3, per la fase transitoria il Comune di Grottaferrata, in qualità di attuale Capofila, mette a disposizione gli spazi, gli uffici e le dotazioni strumentali attualmente utilizzati per l'attività distrettuale.

5. In attesa che sia elaborato il nuovo complesso regolamentare, da approvarsi entro centottanta giorni dall'avvio dell'attività degli organi consortili, si applicano, in quanto compatibili, le norme regolamentari del Comune di Grottaferrata, già Capofila, al fine di garantire la continuità dell'attività amministrativa e sociale del Distretto, fatte salve le eventuali modifiche, in fase di prima attuazione.

Art. 35. Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del D.Lgs. n. 267/2000.